

CITTA' DITERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO AA.GG. E RISORSE UMANE
Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e
Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. <u>114</u> /Gen. del <u>18 NOV. 2015</u>	N. 134 del 03 NOVEMBRE 2015
---------------------------------------------	-----------------------------

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Terracina, n. 37/2015

Causa Brasile Maria Donata c/ Comune di Terracina

Impegno e liquidazione spese di lite in favore della sig.ra Brasile Maria Donata.

L'anno 2015, addì 03 del mese di novembre, alle ore 10:00, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai Settori;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

Visto il decreto prot. n.30638 del 23.06.2015 con cui il Commissario Straordinario confermava allo scrivente le funzioni dirigenziali dell'intestato Dipartimento;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza;

Vista la sentenza n. 37 del 13.01.2015 (allegata alla presente) con cui il Tribunale di Terracina (a definizione della causa iscritta al n.901 del R.G. 2011, promossa dalla sig.ra Brasile Maria Donata nei confronti del Comune di Terracina, per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni consequenziali al sinistro occorsogli in data 18.09.2009), condannava il Comune al pagamento:

a) in favore della sig.ra Brasile Maria Donata, della somma di Euro 23.679,37 oltre lucro cessante ed interessi legali (il cui riconoscimento è competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione perché sinistro occorso ante 01.01.2011)

b) in favore sempre della sig.ra Brasile M.D., rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano D'Ettore, della somma di Euro 6.218,48 distinta come segue, a titolo di spese di lite

Euro 382,00 per spese non imponibili

Euro 4.000,00 per compensi professionali

Euro 600,00 per rimborso spese generali 15%

Euro 184,00 per cpa 4%

Euro 1.052,48 per iva 22%

Visto l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima (vedasi, al riguardo, la sentenza n.35/2013);

Considerato che, sebbene l'art.194 co.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000 preveda il riconoscimento quale debito fuori bilancio degli importi liquidati in sentenza, i debiti di cui alle spese di lite, essendo sorti nel corrente anno (la sentenza in argomento trova data nel corrente esercizio finanziario), non dovranno, conformemente al succitato orientamento del Consiglio di Stato, essere riconosciuti quale debito fuori bilancio, ma impegnati con ordinario procedimento di spesa;



DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 610 del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di Euro 7.001,23 (settemilaunomila/23), così ripartita:
Euro 6.218,48 per spese di lite liquidate con sentenza Tribunale di Terracina n. 37/2015;
Euro 782,75 per tassa di registrazione sentenza;

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	Succ.
610	7.001,23			

Beneficiario	Codice fiscale	Partita iva	Esigib.	Importo
Brasile Maria Donata	BRSMDN58B58L120Q		2015	6.218,48
Agenzia Entrate	06363391001	06363391001	2015	782,75

2. di liquidare la somma di Euro 6.218,48 (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore della sig.ra Brasile Maria Donata, nata a Terracina il 18.02.1958, e residente a Terracina in Piazza G. Antonelli n. 9, accreditandola sul conto corrente bancario di cui al seguente codice iban:

OMISSIS;

3. di liquidare la somma di Euro 782,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di tassa di registrazione della succitata sentenza;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011 – allegato n.4/2, l'esigibilità dell'obbligazione giuridica riferita all'impegno spesa 2015, verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento:



- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria Generale;
- va trasmesso al Dirigente del Dip.to Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ex art.32 L. n.69/2009.


Il Capo Settore (Responsabile del procedimento)

Dr. Lucio Junior Ranaldi



Il Dirigente del Dipartimento

Dr. Giancarlo De Simone




Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 D. Lgs. n.267/2000.

Terracina, 17. 11. 2015

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dr. ssa Ada Nasti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

Terracina,

La Segreteria Generale

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001156 0	11.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	134	03.11.2015			

5992 BRASILE MARIA DONATA

Per :

SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 37/2015 CAUSA BRASILE MARIA DONATA C/COMUNE

Importo Attuale Euro **6.218,48**

Importo Iniziale Euro **6.218,48**

Previsione Attuale	110.000,00
Impegnato sul CAP	104.419,43
Differenza	5.580,57

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 11.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03	00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001157 0	11.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	134	03.11.2015			

137316 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA - TERRITORIO

Per :

SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 37/2015 CAUSA BRASILE MARIA DONATA C/COMUNE - SPESE DI REGISTRAZIONE

Importo Attuale Euro **782,75**

Importo Iniziale Euro **782,75**

Previsione Attuale	110.000,00
Impegnato sul CAP	105.202,18
Differenza	4.797,82

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Ll' 11.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

	Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013
Oggetto	Sentenza Tribunale di Terracina, n. 37/2015. Causa Brasile M.D. c/Comune di Terracina. Impegno e liquidazione spese di lite in favore della sig.ra Brasile M.D..
Beneficiari	Brasile Maria Donata e Agenzia delle Entrate
Sede	Piazza G. Antonelli n. 9 Terracina (LT)
CF/P.IVA	CF BRSM DN58B58L120Q
Importo (IVA inclusa)	€ 6.218,48 (sig.ra Brasile Maria Donata) € 782,75 (Agenzia delle Entrate)
Unità organizzativa	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
Resp. Procedimento	Dott.ssa Caterina Rocci
Modalità selezione	Spese di lite sentenza n. 37/2015 del Tribunale di Terracina Imposta registrazione sentenza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA

Sezione distaccata di Terracina

in persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Mariella Facchini,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901 del registro generale del
contenzioso dell'anno 2011

TRA

BRASILE MARIA DONATA, nata a Terracina il 18.02.1958, (cod.
fisc.: BRS MDN 58B58 1.120Q), elettivamente domiciliata in Fondi,
Viale Regina Margherita n.24, presso lo studio dell'avv. Cristiano
d'Ettore, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto
di citazione

- attrice -

E

COMUNE DI TERRACINA, (cod. fisc.: 00246180590), in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lina Vinci e Martina
Iannetti ed elettivamente domiciliato in Terracina, Piazza Municipio ,
presso il Servizio Avvocatura del Comune, giusta delega in calce all'atto
di citazione passivo

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni : all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.06.2014
i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti
difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mario Donata Brasile conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il Comune di Terracina esponendo che il 18.09.2009, alle ore 23,30, essa attrice camminava sul marciapiedi in Via Badino e, giunta all'altezza del civico n.87, inciampava in una buca posta sul manto stradale. A seguito della caduta a terra, riportava lesioni di cui chiedeva il ristoro al Comune convenuto, responsabile ex artt. 2043 e/o 2041 c.c., quale proprietario e custode del marciapiedi.

Si costituiva il Comune di Terracina che, in via preliminare eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva, dovendosi imputare lo stato di dissesto del marciapiedi alla realizzazione di un tombino per lo scarico fognario, non riconducibile a maestranze comunali perché a servizio di proprietà privata. Contestava, altresì, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, non ricorrendo nella fattispecie l'applicabilità degli artt. 2051 e 2043 c.c., o, comunque, essendo ravvisabile, nel fatto, il concorso colposo della danneggiata, di cui chiedeva al Tribunale di tener conto nell'eventuale liquidazione del danno.

La causa, istruita con l'acquisizione di documenti e con l'espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 16.06.2014, precisate le conclusioni come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.

.....

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Maria Donata Brasile ha esplicitamente dedotto l'esistenza, in capo al Comune convenuto, della responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., di carattere notoriamente presuntiva e, in subordine, della concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., che evoca il concetto di "insidia" o "trabocchetto", elaborato da lungo tempo dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed inteso alla stregua di una situazione diversa dall'apparente, idonea a costituire un pericolo occulto sia per il carattere oggettivo della non visibilità, sia per quello soggettivo della sua imprevedibilità e/o della sua inevitabilità secondo i canoni della normale diligenza e dell'ordinaria prudenza (vedansi per tutte: Cass. n. 15224/05; Cass. 17.5.2001 n. 6767; Cass. 14.1.2000 n. 366; Cass. 16.10.1998 n. 10247; Cass. 28.1.1991 n. 803 e Cass. 1.2.1988 n. 921).

La Suprema Corte, esaminando la concorrente applicabilità delle norme di cui all'art. 2051 cod. civ. e all'art. 2043 cod. civ., ha statuito che "in tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità e non prevedibilità e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito" (Cass. 14.1.2000 n. 366;



Cass.13.5.2010 n. 11592) e che incombe sul danneggiato "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della sua imputabilità soggettiva" (Cass. 11.1.2008 n. 390).

L'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. è stata affermata nei confronti del custode pubblico e privato da numerose decisioni di legittimità, fermo ovviamente restando l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene custodito e l'evento dannoso e la possibilità per lo stesso convenuto di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, nell'ambito del quale rientra anche il comportamento colposo della vittima del fatto (Cass. n. 20757/10; 20415/09, 3745/09, 15042/08, 11511/08, 23924/07, 7403/07).

Peraltro, con una recente decisione che questo giudicante ritiene di poter del tutto condividere, la Suprema Corte ha avuto modo di ulteriormente statuire che *"la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno"* (Cass. 13.5.2010 n. 11592), sicchè deve ritenersi esclusa la responsabilità presunta per cose in custodia qualora l'evento possa essere considerato prevedibile.

Nel caso di specie, si osserva come parte attrice ha descritto l'evento dannoso rammentando che il 18.09.2009, alle ore 23,00 circa, camminando sul marciapiedi in Via Badino di Terracina, giunta all'altezza del civico 87, sia caduta a terra perché inciampava in una buca posta sul marciapiede, poco visibile a causa della scarsa illuminazione.

Tali circostanze sono state confermate dal teste D'Onofrio Albano, iniferente: *" Percorrevo Via Badino con mia moglie, Antonelli Antonella, camminando sul marciapiedi di destra. La signora Brasile era avanti a noi e l'ho vista accasciarsi a terra all'altezza del civico 87. Dopo ci siamo avvicinati ed abbiamo notato la buca presente sul marciapiedi. In quel punto c'era scarsa visibilità. Il marciapiedi era dissestato"*.

Le stesse circostanze sono state confermate dalla teste Antonelli Antonella, la quale ha dichiarato di avere visto l'attrice, che camminava davanti a lei, inginocchiarsi a terra, tentando di aggrapparsi al cancello dell'abitazione prospiciente e che, su quel tratto, l'illuminazione era scarsa.

Dalle foto allegate nel fascicolo dell'attrice, che parte convenuta non ha contestato, è visibile il grave stato di dissesto in cui versa il marciapiedi pubblico su Via Badino, la cui pavimentazione è deformata e rattoppata in più punti, quindi non uniforme.

Lo stato dei luoghi rappresentato dalle foto è stato, peraltro, confermato dal teste di parte convenuta, Giampiero Centra, dipendente del Comune di Terracina, il quale ha anche redatto, in occasione del sinistro e per conto



del Comune stesso, una relazione tecnica, versata in atti, in cui viene descritto il dissesto dell'asfalto, " riferibile al non corretto ripristino dello strato d'asfalto, dopo il posizionamento del tombino collegato allo scarico fognario". Il teste precisa, a tal proposito, che l'installazione del tombino e, con esso, l'allaccio alla rete fognaria da parte di utenza privata, non risultano autorizzati dal Comune.

Tale circostanza non è esimente ma, al contrario, rafforza la responsabilità del Comune che ha omesso di custodire il bene di sua proprietà, consentendo a terzi, non autorizzati, di modificare lo stato dei luoghi.

Deve, pertanto, rigettarsi la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva del Convenuto, poiché la proprietà del bene e, nel caso specifico, del marciapiedi su Via Badino, appartiene al Comune di Terracina che, di conseguenza, risponderà dei danni causati all'attrice per l'omessa custodia, salva rivalsa nei confronti del terzo.

Sulla scorta di tali risultanze può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, dovendosi considerare la sconnessione della pavimentazione " una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, e non visibile ", anche a causa della scarsa illuminazione, essendosi verificato il sinistro alle ore 23,00.

Di converso il convenuto non ha fornito prova contraria, ovvero di un'eventuale condotta poco diligente dell'attrice e del difetto di insidia, pur avendone l'onere.

Tale pacifica circostanza vale a ritenere l'applicabilità, in concreto, della presunzione di cui all'art. 2051 c.c., sia in forza della citata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11592/2010), sia in considerazione di assoluta carenza di prova contraria che il convenuto sarebbe stato onerato ad offrire, circa una eventuale assorbente condotta imprudente ed imperita dell'attrice, equiparabile al caso fortuito e, comunque, idonea ad integrare la correlativa esimente.

Accertato è, altresì, il nesso di causalità tra la caduta a terra e la sconnessione della pavimentazione, cui è etiologicamente riconducibile, anche in ordine alle lesioni subite, come risultante dalla relazione in atti del dott. Giovanni Massaro, incaricato, in data 14.06.2010, dallo stesso Comune di Terracina, di procedere a consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attrice, " allo scopo di accertare l'esistenza ed i postumi residuati alla periziata per l'infortunio avvenuto in data 18.09.2009".

Le risultanze di detta perizia, espressamente accettate dall'attrice, vengono condivise anche da questo Giudice, che le fa proprie.

Brasile Maria Donata, dunque, deve essere risarcita dei danni subiti a seguito del sinistro.



Passando all'esame dei danni lamentati, risulta dai referti allegati, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Perito di parte convenuta, che l'attrice, in occasione del sinistro, ha subito un evento biologico, consistito in "frattura scomposta della rotula sinistra", evento biologico inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, sostanziatosi in una lesione della salute così quantificata:

- 9 % di invalidità permanente;
- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 90 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%;

Ritiene pertanto il Giudice che siano sostanzialmente condivisibili le conclusioni raggiunte nella consulenza di parte convenuta, peraltro non contestate dalle parti, sia con riferimento alla compatibilità delle lesioni lamentate, attese la natura e la sede con le riferite modalità dell'occorso, nonché le conseguenze invalidanti attualmente presenti, sia con riferimento ai periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale come quantificati, anche in considerazione dei trattamenti medicali subiti e del tempo necessario per la corretta riabilitazione.

Tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso (51 anni al momento del fatto), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. sez.III 11.08.2000; Cass. sez.III, 25.05.2000 n.6873; Cass. sez.III,18.02.1993 n.2008), si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale da questi patito come segue, secondo le tabelle del D.M. del 20.06.2014 (G.U. n. 153 del 4.07.2014):

a titolo di danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto costituzionalmente tutelata (art. 32 Cost.)- può riconoscersi all'attore, ai valori attuali, la somma di euro 13.097,89 quale danno per i postumi invalidanti, euro 1.392,90 per inabilità temporanea assoluta (pari ad euro 46,43 per ogni giorno di inabilità); euro 2.089,35 per inabilità temporanea relativa 50% (pari ad euro 23,20 al giorno), euro 5.526,16 per danno morale (C.C.le sent. 235/2014 del 9.10.2014). Va, altresì riconosciuta la somma di euro 1.573,07 per le spese mediche sostenute.

Conclusivamente all'attrice spetta la somma di euro 23.679,37 che il convenuto Comune di Terracina è condannato a pagare.

Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi per ritardato pagamento, in conformità con l'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza



n. 1712 del 1995, applicando gli interessi legali sull'importo iniziale annualmente rivalutato .

Questo giudice aderisce, infatti, a tale orientamento che, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, suggerendo, nei casi come quello di specie, in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito ed il suo risarcimento, " di tenere conto(...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di detto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

Sulla base di tale orientamento, la liquidazione, in concreto, può essere effettuata assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.

Sul complessivo importo liquidato - ivi compreso il lucro cessante - corrono gli interessi legali dal giorno della presente sentenza al saldo.


Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, in persona del GOT, dr. Mariella Facchini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Brasile Maria Donata contro il Comune di Terracina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto,
- 2) Condanna il Comune di Terracina , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 23.679,37 oltre lucro cessante come indicato in motivazione ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 3) Condanna il Comune di Terracina a rifondere le spese di giudizio all'attrice, che liquida in euro 382,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso il 22.12.2014



IL GOT
Dott.ssa Mariella Facchini
Mariella Facchini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 NOV. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 18 NOV. 2015

Il Delegato
ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE